

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. dr. Anna Carla Catalano | Presidente rel. |
| 2. dr. Rosa Bernardina Cristofano | Consigliere |
| 3. dr. Edoardo Cilenti | Consigliere |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 10.6.2019 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2549/2016 R. G. sezione lavoro, vertente

TRA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., rappresentato e difeso dall' Avv.to Erminio Capasso con cui elett.te domicilia in Napoli alla via De Gasperi n.55

Appellante

E

Carfora Raffaele, rapp.to e difeso dall'Avv. Giuliano Di Palma con cui elett.te domicilia in Gragnano alla via San Nicola dei Miri, 73

APPELLATO

FATTO E DIRITTO

Canfora Raffaele, con ricorso depositato in data 28.1.2016 conveniva in giudizio l'I.n.p.s. per l'annullamenti dei provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato per il periodo 1.6.08 al 30.4.10 alle dipendenze delle società Vesuviana service s.r.l. Unip e Eur Etichettaggio s.r.l.

L'INPS si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, con varie argomentazioni in fatto e in diritto. Il Giudice di prime cure, all'esito della prova per testi, accoglieva il ricorso, condannando l'Inps al pagamento delle spese di lite.

Contro tale sentenza ha proposto appello l'Istituto con ricorso depositato in data 18.7.2016, chiedendone la integrale riforma.

Ricostituito il contraddittorio all'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione e definita come da dispositivo.



L'appello è fondato e pertanto va accolto.

Occorre premettere che il presente giudizio trae origine dagli accertamenti ispettivi compiuti dai funzionari di vigilanza dell'Inps, i quali, anche avvalendosi degli esiti di accertamenti compiuti dalla guardia di finanza, hanno accertato il carattere simulato del rapporto di lavoro del Canfora dapprima alle dipendenze delle società Vesuviana service s.r.l. Unip e poi della Eur Etichettaggio s.r.l. Secondo la ricostruzione operata dall'istituto, queste società, operanti nel settore terziario/servizi, denunciavano diversi rapporti di lavoro subordinati impiegando poi gli stessi lavoratori in attività svolte nell'interesse di altre aziende.

In particolare l'istituto ha ritenuto che gli accertamenti svolti avessero corroborato in pieno la tesi della Guardia di finanza e cioè che la Eur Etichettaggio fosse una impresa "cartiera": tali conclusioni si basavano su alcuni elementi particolarmente significativi accertati nel corso dell'ispezione e cioè l'inesistenza delle aziende clienti, la mancanza di movimentazione fiscale – le fatture emesse risultavano contabilmente incoerenti - , mancanza di versamenti contributivi portati in compensazione con presunti crediti Iva risultati inesistenti, inoperatività dell'impresa sin da epoca precedente all'anno '09 (dal febbraio '09 non risultava emissione di fatture ma già da epoca pregressa non risultavano più commesse ed appalti nonché risultavano le convocazioni di sole due assemblee sociali rispettivamente nell'aprile '07 e nell'aprile '08)

Risultava ancora che l'Eur etichettaggio per gli anni '06/'08, aveva comunicato all'Istat una media occupazionale di 82 operai per il '06, 2 per il '07 e 3 per il '08..

Appare, dunque, evidente che l'accertata inoperatività dell'impresa di cui è parola si pone in contrasto insanabile con l'affermata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'odierno appellato, il cui nominativo viene espressamente indicato nell'elenco delle posizioni lavorative da cancellare, allegate al verbale del 20.6.13, in atti.

La questione attiene, invero, alla prova del contestato rapporto lavorativo, il cui onere probatorio gravava sul ricorrente.

Rileva questa Corte che non è stata affatto raggiunta la prova di una diretta subordinazione tra il Carfora e le società. Vesuviana service s.r.l. Unip e Eur Etichettaggio s.r.l. .

In primo luogo mette conto far rilevare una carenza di allegazione del ricorso che necessariamente si è riverberata in una carenza probatoria. Basti qui precisare che l'istante nei capitoli di prova ha chiesto di provare di aver lavorato nelle sedi della società committente AR Industrie alimentari s.p.a. di via Battimelli n.25 in Sant'Antonio Abate lavorando come operaio con mansioni di facchinaggio, carrellista, trasportatore di mezzi meccanici, con un preciso orario di lavoro sotto le direttive per il periodo 28.1.09/11.6.09 dell'Eur Etichettaggio e dal 17.6.08 al 28.7.08 della società Vesuviana Service senza, però, indicare la persona che esercitasse di fatto i controlli ed il potere disciplinare e con cui lo stesso si interfacciava per chiedere ferie, permessi o da cui riceveva la retribuzione.

I testi escussi nel corso dell'istruttoria, infatti, nulla hanno riferito in ordine alla sussistenza del vincolo di soggezione personale al potere organizzativo, direttivo e disciplinare della parte asserita come datore di lavoro, laddove già nel ricorso non si sono rinvenuti sufficienti elementi atti a dimostrare l'immane e fondamentale elemento della etero- direzione.

Gli stessi hanno confermato che il Carfora aveva lavorato quale operaio presso la società A.R. Il teste Annarummo Giovanni, in particolare, ha dichiarato che le due società datrici lavoravano per la società A.R. ma non ha saputo riferire alcunchè in ordine alle concrete modalità del rapporto di lavoro in contestazione.

Non essendoci la prova della emanazione di ordini specifici, di un potere di direzione e



vigilanza da parte delle società datrici, appare quindi più appropriata la valutazione di insufficienza delle risultanze acquisite ai fini della dimostrazione dell'esistenza del rapporto di lavoro con le caratteristiche proprie della subordinazione.

La Corte di Cassazione ha anche evidenziato (cfr Cass. n. 2728/2010, e 23931/2014) che "in caso di domanda diretta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro, qualora la parte che ne deduce l'esistenza non abbia dimostrato la sussistenza del requisito della subordinazione - ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa - non occorre, ai fini del rigetto della domanda, che sia provata anche l'esistenza del diverso rapporto dedotto dalla controparte". Del resto, qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria in ordine agli elementi tipici della subordinazione, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21028 del 28/09/2006).

Mette conto, infine rilevare che nessuna prova è stata fornita del contratto di somministrazione in forza del quale le società Vesuviana service s.r.l. Unip e Eur Etichettaggio s.r.l. fornivano manodopera all'Ar ed in particolare la prestazione dell'odierno appellato. Nè in proposito può ritenersi dirimente la missiva dell'Ar Industrie alimentari inviata in data 31.7.15 al difensore del Carfora, posto che, a prescindere dalla necessità della prova per iscritto del contratto stesso, dalla stessa emerge soltanto genericamente che l'Ar si è avvalsa dell'Eur Etichettaggio per lavori di manutenzione merce, pulizia e facchinaggio senza indicazione delle sedi di impiego, dei lavoratori utilizzati né del periodo oggetto dell'appalto (c'è il richiamo al periodo indicato nella richiesta del 25.6.15 ma la stessa non risulta prodotta).

Pertanto, a fronte della assoluta insufficienza della prova fornita dal ricorrente, su cui gravava il relativo onere probatorio, la prova fornita dall'Inps appare assolutamente congrua rispetto all'impugnato provvedimento di disconoscimento ed alle motivazioni ad esso sottese,

Le spese di lite non sono ripetibili, stante il disposto dell'art.152 disp. Att. C.p.c.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso; dichiara le spese non ripetibili.

Napoli 10.6.19

Il Presidente

(dr. Anna Carla Catalano)

